

Foglio informativo relativo alle
CESSIONI DI CREDITI PRO SOLUTO

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
a clienti "NON CONSUMATORI"

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (D.LGS. 385/1993 – T.U.B.)
"Le informazioni pubblicate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile"

A norma della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 4 marzo 2003 relativa alla disciplina delle condizioni contrattuali delle operazioni e servizi bancari e finanziari e delle conseguenti disposizioni di attuazione, come previsto dall'art. 13, comma 1, emanate dalla Banca d'Italia in data 25 luglio 2003. Il presente documento contiene informazioni su Re Credit Factoring S.p.A. ed indica le condizioni economiche che la stessa riserva a tutti i clienti che sottoscrivono il contratto di cessione di crediti in forma pro soluto di crediti presenti e/o futuri ed evidenzia le principali caratteristiche dell'operazione.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Denominazione e forma giuridica: Re Credit Factoring S.p.a.

Sede amministrativa: Via Cornato n. 34 c.a.p. 81024, Maddaloni (CE)

Indirizzo telematico: recredit@pec.rcf.cloud

Codice abi: 335638

Numero iscrizione registro imprese Caserta, codice fiscale, partita iva: 03439210612

Numero iscrizione R.E.A. CASERTA: 244246

Numero iscrizione nuovo albo unico ex art. 106 T.U.B.: 204

Capitale sociale: € 2.200.000,00 – interamente versato

Riserve (risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2020): € 238.337,00

CHE COSA E' LA CESSIONE PRO SOLUTO

La Cessione Pro Soluto è un contratto con il quale la Re Credit acquista e gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con assunzione da parte della Re Credit del rischio del mancato pagamento dovuto a insolvenza dei Debitori, nei limiti dei plafond di credito concordati con il Cedente per ciascun Debitore. L'acquisto viene tipicamente perfezionato attraverso la notifica della cessione al Debitore e l'accettazione o mancato rifiuto della stessa da parte del Debitore. Il Corrispettivo può essere corrisposto in una soluzione o due soluzioni e, in ogni caso, la seconda rata viene sempre corrisposta a una data certa prevista nel contratto o a quella precedente dipendente dalla data di incasso del Credito. È prevista la possibilità per il Cedente di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

Il servizio consente di individuare soluzioni personalizzate con il Cliente lungo l'intero ciclo di vita del credito, dal monitoraggio al recupero delle sofferenze e/o insolvenze. In particolare, il servizio di gestione e recupero crediti offerto dalla Re Credit include: a) analisi e monitoraggio dei debitori A.s.l. ed Aziende Ospedaliere; b) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari da e verso i debitori; c) analisi e monitoraggio dei crediti, sollecito di

pagamento, gestione telefonica del credito (phone collection); d) monitoraggio dello stato delle pratiche; e) gestione del contenzioso giudiziale e recupero giudiziale dei crediti; f) Gestione del ciclo amministrativo e degli incassi; g) registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso; h) verifica della correttezza formale e sostanziale dei crediti, risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste ed ordinate, nonché dalla regolarità contabile ed amministrativa delle fatture stesse; i) valutazione della sua idoneità a supportare un'eventuale azione legale di recupero, oltre ad un rendiconto periodico dello stato dei crediti assegnati in gestione; l) consulenza professionale per l'attività di fatturazione elettronica e di certificazione; m) eventuale valutazione per acquisto del credito.

SCOPO DEL SERVIZIO

L'obiettivo specifico è il miglioramento degli indici di bilancio, l'armonizzazione del ciclo incassi/pagamenti, la disponibilità di risorse finanziarie complementari rispetto a quelle bancarie, la copertura dei rischi commerciali, la riduzione dei costi interni ed esterni di gestione che non deve più curare alcun tipo di azione di recupero.

PRINCIPALI RISCHI

Il Cedente garantisce la certezza, liquidità ed esigibilità dei Crediti e assume le obbligazioni previste dal contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, in via di principio: (i) la risoluzione della cessione e legittima la Re Credit Factoring a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti; e (ii) l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Re Credit in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Re Credit a causa di tale inadempimento o violazione. Nel corso del rapporto il Corrispettivo di nuovi crediti può variare in funzione della tipologia di credito, delle condizioni della controparte cedente e del debitore ceduto.

Il pagamento del corrispettivo di cessione può essere effettuato in due rate, di cui la prima viene corrisposta al perfezionamento dell'atto di cessione, mentre la seconda rata viene costituita in pegno a garanzia dell'esistenza del credito ed a garanzia della piena soddisfazione dei crediti che il Cessionario medesimo potrebbe vantare nei confronti del Cedente a titolo di qualsiasi importo dovuto dal Cedente al Cessionario in relazione al Contratto mediante compensazione automatica con i Crediti in Pegno.

Inoltre la cessionaria avrà il diritto di esercitare, nei confronti del cedente, l'opzione di vendita e/o di risoluzione anche parziale dei crediti o quella parte di crediti in relazione ai quali sia verificato anche uno solo degli eventi e o inadempimenti di seguito indicati (ciascuno l'Evento): in una Contestazione Stragiudiziale, in una Contestazione Giudiziale o Certificazione Inferiore sia indicato o dalla stessa sia comunque desumibile l'inesistenza, totale o parziale, dei Crediti o comunque la falsità delle informazioni, delle Fatture o di qualsiasi documento allegato o consegnato dal Cedente originario; la mancata fornitura da parte del Cedente originario, in tutto o in parte, delle Prestazioni da cui derivano i Crediti ovvero, più in generale, l'inesistenza, anche solo parziale, dei Crediti medesimi; fermo amministrativo dei Crediti da parte di una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 69 R.D. 2440/23 ovvero sia disposta la sospensione degli stessi ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73; accertamento dei Crediti per un ammontare in linea capitale inferiore al suo valore nominale in ragione

di un decreto ingiuntivo di pagamento divenuto definitivo e non opponibile o di una sentenza che abbia disposto la condanna dei Debitori non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione; l'emissione da parte del Cedente originario di una nota di credito, (di seguito il "Valore Inferiore Accertato") emergesse che le dichiarazioni e garanzie del Cedente, ivi inclusa la garanzia sulla titolarità ed esistenza dei Crediti e sull'insussistenza di Diritti di Terzi sui medesimi, risultino esse non veritiere e corrette ovvero fuorvianti in alcuni aspetti rilevanti, perché contestati dal debitore in un qualsiasi momento successivo alla data di Stipula ed in ogni stato e grado di giudizio; gli impegni ed obblighi del Cedente di cui al precedente art. 7 non siano stati regolarmente assolti. Quindi la Cessionaria, avrà la facoltà di risolvere anche parzialmente il presente Contratto in relazione a detti Crediti o a parte di essi per inadempimento del Cedente ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'esercizio da parte della Cessionaria di tale facoltà di risoluzione parziale comporterà la restituzione dei Crediti Risolti al Cedente con effetto *ex tunc* dalla data di stipulazione e, di conseguenza l'obbligo in capo al Cedente di rimborsare alla Cessionaria un importo pari al Prezzo di Acquisto dei Crediti Risolti, incrementato di un importo pari al tasso convenzionale, dalla data di pagamento del prezzo sino alla data dell'effettivo pagamento, e diminuito di un ammontare pari agli incassi percepiti dalla Cessionaria in dipendenza dei Crediti Risolti. Il Cedente si impegna a tenere indenne la Cessionaria, a prima domanda e con rinuncia fin d'ora ad ogni eccezione sostanziale o processuale, da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo dalla stessa sostenuto in connessione o in conseguenza della violazione da parte del Cedente delle dichiarazioni e garanzie rese nel contratto e degli obblighi assunti in virtù del medesimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME

Le operazioni di acquisto dei crediti sono effettuate sulla base della valutazione delle specifiche caratteristiche dei debitori e dei crediti offerti in cessione, della loro documentazione e delle relative stime di recupero – in linea capitale ed interessi – oltre alla valutazione dei rischi finanziari che la società si assume esponendosi nell'acquisto di crediti i cui tempi di incasso possono essere difficilmente prevedibili, in quanto soggetti anche a misure imperative, sottratte al controllo delle parti, come ad esempio nel caso dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione l'emanazione da parte delle amministrazioni di delibere di inopponibilità. Il corrispettivo pattuito tra le parti è quindi il riflesso di tali valutazioni.

DESCRIZIONE CONDIZIONE OPERATIVA	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
Spese di istruttoria cedente una tantum e valide per un anno	Min. 500 Euro - Massimo 10.000 euro
Spese di rinnovo istruttoria cedente	Min.500 Euro - Massimo 10.000 euro
Spese di valutazione singolo debitore ceduto una tantum e valide per un anno	Min.25 Euro – Massimo 250 euro
Spese di rinnovo valutazione debitore ceduto	Min.25 Euro – Massimo 250 euro
Spese di mancato utilizzo plafond assegnato per un periodo superiore a 60 giorni calcolate sulla parte di plafond non utilizzato	0,2%
Spese per aumento dell'assunzione del rischio da parte della cessionaria di mancato pagamento e di insolvenza dei debitori ceduti	In % 0,25 dell'aumento fino ad euro 250.000 In % 0,50 dell'aumento da euro 250.001 ad euro 400.000 In % 0,70 dell'aumento da euro 400.001
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettifiche	50 euro a mezzo servizio postale 100 euro a mezzo ufficiale giudiziario Gratis a mezzo posta elettronica certificata

Spese per invio di comunicazioni periodiche	10 euro a mezzo servizio postale Gratis a mezzo posta elettronica certificata (e-mail o pec)
Spese per richiesta copia conforme contratto sottoscritto	250 euro
Spese per riproduzioni e duplicati di documenti contabili e contrattuali	1 euro per ogni foglio con un minimo di 8 euro
Spese di handling per rata fattura, n.c. e documenti simili	Min. 1 euro – massimo 10 euro
Spese di handling per cessione	100 euro
Commissioni flat di acquisto crediti	7% valore percentuale dell'ammontare nominale dei crediti dedotto una tantum in misura mai superiore al limite pro tempore vigente ai sensi della legge n. 108 del 1996
Commissioni flat pro soluto ATD <i>(costo a remunerazione del rischio assunto dalla cessionaria di mancato pagamento e di insolvenza del debitore ceduto con consequenziale liberazione del cedente di posizioni debitorie nei confronti della cessionaria)</i>	7% indica la commissione una tantum calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti.
Commissioni di garanzia pro soluto pro mese mensile, anticipata, in percentuale sul valore nominale dei Crediti approvabili, al carico dei crediti e ad ogni fine mese, inclusi i mesi o frazione di mese che intercorrono dalla data di emissione della fattura a quella della cessione	1,0% indica la commissione mensile o per frazione di mese calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti per mese o frazione di mese
Commissioni di servicing <i>(costo a remunerazione dei seguenti servizi amministrativi: a) analisi e monitoraggio dei debitori A.s.l. ed aziende Ospedaliere; b) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari da e verso i debitori; c) analisi e monitoraggio dei crediti, sollecito di pagamento, gestione del contenzioso giudiziale e recupero giudiziale dei crediti ceduti; d) registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso; e) verifica della correttezza formale e sostanziale dei crediti, risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste ed ordinate, nonché dalla regolarità contabile ed amministrativa delle fatture stesse. f) consulenza professionale per l'attività di fatturazione elettronica e di certificazione. g) eventuale valutazione per acquisto del credito. Da pagarsi in via anticipata alla presentazione delle fatture indipendentemente dalla cessione dei crediti. Soggette ad IVA ai sensi dell'art. 13 parte B, lett. D) punto 3, VI direttiva 77/388/CEE</i>	7% valore percentuale dell'ammontare nominale dei crediti presentati dedotto una tantum
Spese notarili e di notifica a mezzo ufficiale giudiziario	Al costo
Spese bonifico ordinario	10 euro
Spese bonifico urgente	50 euro
Spese solleciti di pagamento a mezzo raccomandata	100 Euro

Tasso di mora per ritardata restituzione incassi	BCE+ 8 %
Giorni valuta per incassi a mezzo bonifico bancario	15 gg
Giorni Valuta per bonifici a cedente	15 gg
Oltre alla ripetizione degli oneri sostenuti (spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, imposta di registro, imposta di bollo, IVA se dovuta, ecc.)	
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), relativo alle anticipazioni comunque erogate alla clientela, può essere consultato in sede nonché sul sito internet della banca d'Italia.	

È possibile ottenere un calcolo personalizzato del corrispettivo dei crediti inviando una richiesta a mezzo mail al seguente indirizzo: info@rcf.cloud

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra il Factor ed il Cliente è contenuto nel Contratto

Definizioni	Vedasi Legenda
Oggetto	Il Contratto ha ad oggetto la cessione, alla cessionaria di crediti, sia esistenti che futuri, vantati nei confronti delle P.A. e/o aziende private, derivanti da contratti già stipulati e/o da stipularsi aventi ad oggetto la fornitura, la somministrazione, la concessione e/o l'appalto di beni e servizi. I crediti si intendono ceduti con gli interessi, tutte le garanzie, i privilegi, le cause di prelazione e tutti gli altri accessori relativi ai crediti. I crediti futuri saranno acquistati dal Factor nella misura dell'ammontare massimo stabilito nel Contratto. La cessione viene effettuata pro soluto, vale a dire senza alcuna garanzia da parte del Cliente circa la solvenza dei debitori ceduti.
Opponibilità	<p>Ai sensi del Contratto, ai fini dell'osservanza degli articoli 69 e 70 del R.D. 2440/1923 e dell'articolo 117 secondo comma del D.Lgs. 163/2006, il Factor ed il Cliente stipuleranno, davanti ad un notaio, gli Atti di Cessione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ciascuno avente ad oggetto tutti i crediti vantati e/o che saranno vantati dal Cliente, nei confronti di ciascuna P.A.</p> <p>Successivamente alla stipula del Contratto e degli Atti di Cessione: (1) in osservanza dell'articolo 69 del R.D. 2440/1923 e dell'articolo 117 secondo comma del D.Lgs. 163/2006, il Factor farà sì che ciascuno degli Atti di Cessione sia notificato al relativo debitore tramite ufficiale giudiziario o via posta, o via pec; il Cliente si impegna, nell'ambito del proprio ordinario rapporto con i debitori, a contattare queste ultime al fine di facilitare la loro accettazione della cessione, fermo restando che il Cliente non assume l'obbligo che i debitori aderiscano alle suddette cessioni, fatte salve in ogni caso, in relazione ai Crediti Transattivi, le eventuali ulteriori e/o diverse formalità specificamente previste da ciascun Atto Transattivo.</p> <p>Anche per i crediti futuri, che saranno acquistati dal Factor per i quali si procederà ad ulteriori cessioni, le notifiche di queste ultime ai debitori ceduti verranno effettuate o tramite ufficiale giudiziario o via posta, o via pec.</p>

Durata	Il Contratto può avere una durata di 24 mesi dalla data di stipula, salvo il verificarsi di risoluzione anticipata o recesso.
Prezzo di cessione – corrispettivo	Il Factor, quale prezzo per l’acquisto dei crediti ceduti, corrisponderà al Cliente un corrispettivo che viene determinato in contraddittorio con il cliente in relazione alla stima dei rischi impliciti nei crediti acquistati, dei tempi presunti per il loro incasso e dei costi relativi al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Modalità di pagamento	Il pagamento del corrispettivo per la sorte capitale può avvenire in due rate alle date pattuite.
Garanzie prestate dal cliente	Il Cliente garantisce, inter alia: a) che i crediti rappresentano il prezzo di forniture di prodotti e/o servizi alle P.A.; b) che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili in Italia; c) che i crediti derivano da contratti regolati dalla legge italiana, rispetto ai quali né il Cliente, né la P.A. sono inadempienti; d) che i crediti derivano da obbligazioni valide e vincolanti per la P.A.; e) che i crediti sono nella piena titolarità del Cliente e sono liberamente e validamente cedibili e trasferibili e non ci sono limiti legali, regolamentari o contrattuali vincolanti che ne impediscano la cessione, né la P.A. ha diritto a sollevare, né solleverà alcuna eccezione di compensazione in relazione ai crediti eventualmente vantati nei confronti del Cliente.
Obblighi del cliente	Il Cliente si obbliga, inter alia: a) a versare immediatamente eventuali somme erroneamente ricevute secondo le specifiche istruzioni impartite dal Factor; b) a prestare ogni collaborazione necessaria nel compimento di ogni e qualunque atto, nell’esecuzione di ogni e qualsiasi azione e nella sottoscrizione di ogni e qualunque documento necessario al fine di perfezionare la cessione dei crediti o per preservare ed esercitare i diritti del Factor; c) a tenere in buono stato ed ordine, accurati, completi ed aggiornati conti, registrazioni, sistemi informatici, libri e documenti relativi ai crediti ceduti; d) a fornire tutte le informazioni e la documentazione relativa ai crediti ceduti; e) ad adempiere puntualmente le proprie obbligazioni ed esercitare le proprie facoltà, poteri e diritti in relazione ai crediti; f) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare la validità, esigibilità, esistenza, ammontare e/o incasso dei crediti ceduti o i diritti scaturenti dai medesimi o che possa pregiudicare la titolarità in capo al Factor; g) a non transigere o comporre una controversia o azione in relazione ai crediti ceduti; h) a non disporre dei crediti ceduti in alcun modo; i) a non cedere o concordare la cessione dei documenti contrattuali da cui derivano i crediti ceduti, né risolvere, modificare o rinunciare ai termini o le condizioni dei medesimi.

Risoluzione	Ai sensi del Contratto, il Factor avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, i relativi atti di cessione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. al ricorrere delle condizioni ivi previste tra cui, inter alia, qualora una o più delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cliente nel Contratto risulti non veritiera, non corretta o incompleta o qualora il Cliente si sia reso inadempiente in relazione alle sue obbligazioni espressamente specificate nel Contratto.
Recesso	Il Cliente e il Factor hanno la facoltà di recedere dal Contratto, nonché dai successivi Atti di Cessione, ai sensi dell'articolo 1373 c.c., mediante invio almeno 3 mesi prima di una comunicazione scritta di recesso.
Modifica unilaterale del contratto	Il Contratto prevede la possibilità per il Factor di apportare modifiche unilaterali al Contratto. Tale facoltà sarà esercitata secondo le forme e le modalità ivi previste, fermo restando la facoltà di recesso del Cliente da esercitarsi in conformità con il Contratto.
Indennizzo	Il Cliente sarà tenuto ad indennizzare e manlevare il Factor in relazione a perdite, danni, costi o spese subiti a causa del mancato adempimento da parte del Cliente degli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del Contratto o a causa della non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cliente nel Contratto.
Indennizzo cedente 48 Bis	<p>Il Cliente si impegna ad indennizzare la cessionaria (l' "indennizzo Cedente 48 Bis") ogni qual volta una qualsiasi delle Aziende non proceda al pagamento di tutti o parte dei Crediti a favore della cessionaria per aver adempiuto - ai sensi dell'Articolo 48 Bis e dell'articolo 3 del Decreto MEF 40/2008 - ad un ordine di versamento in relazione a tutti o parte dei Crediti (i "Crediti Versati").</p> <p>L'Indennizzo Cedente 48 Bis sarà pari a: (i) la somma versata dall'Azienda all'agente della riscossione competente in adempimento ad un ordine di versamento; maggiorata di (ii) un tasso pari al tasso convenzionale calcolato sul valore nominale dei Crediti Versati dalla data di pagamento del corrispettivo al cedente e fino al pagamento alla cessionaria.</p>
Cessione del contratto e degli atti cessione	Il Factor potrà cedere, in tutto o in parte, tutti o alcuni dei propri crediti, diritti, benefici ed obblighi ai sensi del Contratto, dei relativi Atti di Cessione, ovvero, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale di cui al Contratto, ai relativi Atti di Cessione. Ai fini dell'articolo 1407 c.c., il Cliente presta nel Contratto il proprio consenso a tali cessioni ed alla liberazione del Factor, ai sensi dell'articolo 1408 c.c., dalle rispettive obbligazioni nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto, dei relativi Atti di Cessione e degli eventuali Atti di Cessione Futuri.
Invalità parziale	Fatta salva qualsiasi espressa disposizione contraria contenuta nel Contratto, qualora una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero nulle, annullabili, inefficaci o, comunque, illegittime o invalide sotto qualsivoglia aspetto, tale nullità, annullabilità, o inefficacia, ovvero illegittimità o invalidità non renderà, nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, nulle, annullabili, inefficaci o, comunque, illegittime o invalide le rimanenti disposizioni del Contratto. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita dalla legge applicabile, le disposizioni ritenute nulle, annullabili,

	inefficaci o, comunque, illegittime o invalide saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle parti.
Risoluzione parziale	Fatta salva qualsiasi espressa disposizione contraria, la risoluzione anche parziale del Contratto, di uno o più degli Atti di Cessione con riguardo a uno o più crediti non avrà effetto sulla legittimità, validità, efficacia e vincolatività degli accordi raggiunti con riguardo agli altri crediti nell'ambito del Contratto.
Esercizio dei diritti	Il mancato, ritardato o parziale esercizio, da parte di una o più parti dei rispettivi diritti nascenti dal Contratto non dovrà essere considerato come rinuncia a detti diritti (salvo l'ipotesi di prescrizione). Eventuali concessioni di deroghe o rinunce a far valere diritti dovranno essere considerate come eccezionalmente concesse, salvo che sia stato altrimenti specificato per iscritto.
Prove del credito	Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili del Factor costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto dei crediti vantati dal Factor in dipendenza del Contratto, degli Atti di Cessione, salvo il caso di errore manifesto.
Miscellanea	I diritti e le facoltà di cui al Contratto sono da intendersi come cumulativi rispetto ai diritti ed alle facoltà previsti dalla legge e non limitativi di questi.
Compensazione	Il Factor avrà la facoltà di compensare qualsiasi somma liquida ed esigibile dovuta al Cliente con quanto dovuto dal Cliente ai sensi del Contratto.
Legge applicabile e foro competente	Legge applicabile: italiana. Foro esclusivamente competente: Santa Maria Capua Vetere.

LEGENDA

Ammontare nominale	Indica, con riferimento a ciascun Credito, l'ammontare esigibile in linea capitale di detto Credito, riportato nel relativo documento contabile (es. fattura, atto di liquidazione o certificazione) al netto dell'IVA non pagabile dal Debitore al Cedente ai sensi di legge
Assunzione del Rischio	Indica l'assunzione, in tutto o in parte e comunque nei limiti del Plafond, da parte del Cessionario del rischio del mancato e/o ritardato pagamento da parte dei Debitori dell'ammontare in linea capitale dei Crediti in relazione ai quali tale rischio sia assunto, dovuto a incapacità finanziaria dei Debitori, fatte in ogni caso salve le diverse ipotesi di esercizio dei diritti di cui all'Articolo 9 e restandone invece esclusi: (a) l'eventuale mancato pagamento da parte dei Debitori di quanto dovuto a titolo di penale, interessi, risarcimento danni; (b) l'eventuale effettuazione da parte dei Debitori di arrotondamenti, deduzioni, sconti ancorché non autorizzato; (c) i Crediti che non rispettino i Criteri di Eleggibilità.
Atti di cessione	Collettivamente, gli atti di cessione stipulati ai sensi del Contratto.
Cedente o fornitore	Indica il fornitore Cliente della Re Credit, cioè la controparte del contratto di Cessione Pro Soluto

Certificazione Inferiore	indica la certificazione o il riconoscimento di un Credito da parte dei Debitori (o da soggetti da questo delegati) per un ammontare inferiore al valore nominale di ciascun Credito
Commissione di Servicing	<p>Indica il valore percentuale calcolato sull'Ammontare Nominale dei Crediti che viene addebitato una tantum al Cedente alla data di pagamento del Corrispettivo per i servizi accessori amministrativi di</p> <p>a) analisi e monitoraggio dei debitori A.s.l. ed aziende Ospedaliere;</p> <p>b) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari da e verso i debitori;</p> <p>c) analisi e monitoraggio dei crediti, sollecito di pagamento, gestione del contenzioso giudiziale e recupero giudiziale dei crediti ceduti;</p> <p>d) registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso;</p> <p>e) verifica della correttezza formale e sostanziale dei crediti, risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste ed ordinate, nonché dalla regolarità contabile ed amministrativa delle fatture stesse.</p> <p>f) <i>consulenza professionale per l'attività di fatturazione elettronica e di certificazione.</i></p> <p>g) <i>eventuale valutazione per acquisto del credito.</i></p> <p>Da pagarsi in via anticipata alla presentazione delle fatture indipendentemente dalla cessione dei crediti.</p> <p>Soggette ad IVA ai sensi dell'art. 13 parte B, lett. D) punto 3, VI direttiva 77/388/CEE</p>
Commissioni flat di acquisto crediti	Indica la commissione in misura percentuale calcolato una tantum o su base periodica per un periodo predeterminato e addebitato sul valore nominale dei crediti ceduti dovuto dal Cedente determinato alla data di perfezionamento della cessione di ogni portafoglio di Crediti una tantum in misura mai superiore al limite pro tempore vigente ai sensi della Legge n. 108/1996 "Prevenzione Usura"
Commissione di acquisizione crediti in pro soluto ATD	Indica il valore percentuale rapportato all'Ammontare Nominale o al saldo dei Crediti non incassati dalla Re Credit, che viene calcolato una tantum e addebitato al Cedente alla data di pagamento del saldo del Corrispettivo per il servizio accessorio amministrativo di assunzione del rischio di solvenza del Debitore. <i>(Costo a remunerazione del rischio assunto dalla cessionaria di mancato pagamento e di insolvenza del debitore ceduto con conseguenziale liberazione del cedente di posizioni debitorie nei confronti della cessionaria)</i>
Commissione mensile di garanzia pro soluto	Indica il valore percentuale rapportato all'Ammontare Nominale o al saldo dei Crediti non incassati dalla Re Credit, che viene calcolato per mese o frazione di mese anticipata, in percentuale sul valore nominale dei Crediti approvabili, al carico dei crediti e ad ogni fine mese, inclusi i mesi o frazione di mese che intercorrono dalla data di emissione della fattura a quella della cessione per il

	servizio accessorio amministrativo di assunzione del rischio di solvenza del Debitore. <i>(Costo a remunerazione del rischio assunto dalla cessionaria di mancato pagamento e di insolvenza del debitore ceduto)</i>
Condizione Sospensiva	Significa che il Contratto è sospensivamente condizionata alla verifica da parte del Cessionario della positiva notifica ai Debitori del Contratto
Contestazione Giudiziale	indica (i) qualsiasi contestazione, argomentazione o eccezione relativa all'esistenza e/o all'esigibilità (anche parziali) dei Crediti dedotta, anche da terzi intervenienti, in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo o in qualsiasi altro atto dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero (ii) un accertamento dei Crediti in misura inferiore al suo valore nominale in provvedimenti dell'autorità giudiziaria (o arbitrale) suscettibili di annullamento, revoca o modifica.
Contestazione Stragiudiziale	indica qualsiasi contestazione, argomentazione o eccezione relativa all'esistenza e/o all'esigibilità (anche parziale) dei Crediti dedotta dai Debitori in una comunicazione formale inviata al Cedente e/o al Cessionario.
Cliente	La controparte del Contratto.
Contratto	Il contratto quadro di cessione dei crediti stipulato tra il Factor ed il Cliente.
Crediti transatti	I crediti oggetto di (a) Atti Transattivi, e (b) Atti di Certificazione.
Criteri di Eleggibilità	Indica i criteri di selezione dei crediti che possono essere ceduti
Disciplina Antiriciclaggio	Indica il complesso delle disposizioni dettate dal Decreto Legge 625/1979, dal Decreto Legge 143/1991, dalla Legge 197/1991 e dal Decreto Legislativo 56/2004, ivi comprese le eventuali future modifiche, nonché le norme, anche regolamentari, direttamente o indirettamente connesse alle citate disposizioni di legge.
Estratto Ruolo Agenzia Entrate – Riscossione	Indica la certificazione con la quale l'Agenzia Entrate Riscossione, certifica l'esposizione del Cedente per mancato saldo di cartelle di pagamento, ovvero, comunque, a diverso titolo.
Factor	Re Credit Factoring s.p.a.
Interessi di Mora	Indica gli interessi dovuti dai Debitori per il ritardato pagamento dei Crediti ai sensi del D.lgs. 231/02.
Manleva	Indica l'obbligo di manlevare la Re Credit da qualsiasi spesa, costo, onere o pregiudizio conseguente ad eventuali condanne subite dal Cessionario medesimo, ivi compresa l'eventuale condanna alla refusione delle spese di lite qualora in caso di Contestazione Giudiziale e/o in una Contestazione Stragiudiziale o Certificazione Inferiore dalla quale si evinca: (i) l'inesistenza, totale o parziale, dei Crediti o comunque la falsità delle informazioni, delle Fatture o di qualsiasi documento allegato o consegnato dal Cedente; (ii) la mancata fornitura da parte del Cedente, in tutto o in parte, delle Prestazioni da cui derivano i Crediti ovvero, più in generale, l'inesistenza, anche solo parziale, dei Crediti medesimi; (iii) ovvero comunque un Valore Inferiore eccedente, in qualsiasi misura.
Margine	Indica il margine in percentuale da aggiungere al prezzo di riacquisto nei casi indicati alle lettere (i) – (ii) – (iii) nella voce Manleva-

Notifiche future	Le notifiche che dovranno essere compiute in relazione ai crediti futuri, prontamente dopo il completamento della Procedura di Validazione, secondo i termini e con le modalità previsti dal Contratto.
Opzione	Indica l'opzione di Re Credit ai sensi dell'Articolo 1331 c.c., a rivendere al Cedente i Crediti al Prezzo di Riacquisto qualora in caso di Contestazione Giudiziale e/o in una Contestazione Stragiudiziale o Certificazione Inferiore si evinca: (i) l'inesistenza, totale o parziale, dei Crediti o comunque la falsità delle informazioni, delle Fatture o di qualsiasi documento allegato o consegnato dal Cedente; (ii) la mancata fornitura da parte del Cedente, in tutto o in parte, delle Prestazioni da cui derivano i Crediti ovvero, più in generale, l'inesistenza, anche solo parziale, dei Crediti medesimi; (iii) ovvero comunque un Valore Inferiore eccedente, in qualsiasi misura.
P.A.	Le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere.
Plafond	Indica il limite quantitativo entro il quale il Cessionario potrà procedere all'Assunzione del Rischio.
Prezzo di cessione – corrispettivo	Indica il prezzo per l'acquisto dei crediti ceduti, che Re Credit corrisponderà al Cliente determinato in contraddittorio con il cliente in relazione alla stima dei rischi impliciti nei crediti acquistati, dei tempi presunti per il loro incasso e dei costi relativi al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.
Premi finali	Indica una maggiorazione del corrispettivo determinato in base alle tempistiche di incasso dei crediti ceduti.
Prima rata	Indica la rata iniziale del corrispettivo per l'acquisto dei crediti.
Seconda rata	Indica la seconda rata del corrispettivo a saldo dell'acquisto dei crediti costituita in pegno a garanzia dell'esistenza del credito ed a garanzia della piena soddisfazione dei crediti che il Cessionario medesimo vanterà nei confronti del Cedente in caso di inadempimento contrattuale a titolo di (a) Versamento di cui all'Articolo 8.3. del contratto. (b) Manleva di cui all'Articolo 9.2 del contratto. (c) Restituzione di cui all'Articolo 9.3 del contratto. e qualsiasi altro importo dovuto dal Cedente al Cessionario in relazione al presente Contratto
Spese di Istruttoria	Indica l'importo forfettario che il Cedente è tenuto a versare anticipatamente al Cessionario e che potrà essere trattenuto dal Cessionario all'atto della erogazione della Prima Rata dei Crediti, ove non corrisposto anticipatamente dal Cedente.
Spese di istruttoria per aumento plafond debitore ceduto	Indica l'importo forfettario che il Cedente è tenuto a versare anticipatamente al Cessionario e che potrà essere trattenuto dal Cessionario all'atto della erogazione della Prima Rata dei Crediti, ove non corrisposto anticipatamente dal Cedente per l'aumento del limite quantitativo entro il quale il Cessionario potrà procedere all'Assunzione del Rischio.
Rateizzazioni Agenzia delle Entrate	Indica i piani di rientro che il cedente ha con l'Agenzia delle Entrate quale agente della riscossione dei tributi.

Tasso Convenzionale	Indica il tasso che viene pattuito con il cedente su eventuali anticipazioni del corrispettivo rispetto alla data pattuita e indica altresì il tasso che viene applicato in caso di inadempimento del cedente.
Ufficio Reclami	Indica l'ufficio preposto dal Cessionario – attualmente presso la sede legale ed amministrativa del Cessionario in Maddaloni (CE), Via Cornato n. 34, 81024 – alla ricezione e gestione dei reclami del Cedente relativi ai rapporti in essere con il Cessionario
Valore Inferiore Accertato	Indica la differenza tra l'importo in linea capitale di ciascun Credito ed il suo minor valore: (a) accertato in un decreto ingiuntivo, ovvero di in una sentenza, ovvero ancora di un lodo arbitrale, non più soggetti ad opposizione o agli ordinari mezzi di impugnazione, ovvero (b) in ragione dell'emissione da parte del Cedente di una nota di credito

RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Diritto di recesso La Re Credit Factoring ed il Cedente possono recedere dal Contratto, purchè adempienti, senza alcuna penale, senza spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando messaggio di posta elettronica certificata, un fax con rapporto di avvenuto inoltro o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso del Cliente, trattandosi di cessioni di crediti a titolo definitivo, i tempi massimi di chiusura del rapporto coincidono con quelli relativi al perfezionamento dell'operazione stessa.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami dell'intermediario per posta raccomandata A/R indirizzata a Re Credit Factoring srl – Ufficio Reclami – Via Cornato n.34 – 81024 Maddaloni (CE), per posta elettronica all'indirizzo e-mail reclami@rcf.cloudt, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria dovrà, pena l'improcedibilità dell'azione legale, esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno dei seguenti organismi:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. E' possibile inoltre consultare la "Guida Pratica Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti";
- Conciliatore Bancario Finanziario: per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it .
- Inoltre, il cliente può avvalersi dei servizi attivi presso l'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario e/o presso la Camera di Conciliazione della Consob.
- Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cedente o la Banca intendano



rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato, ovvero
- esperire, nei termini di legge, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR), o ancora presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
- Si segnala inoltre che, in attuazione della Direttiva Europea (2013/11/EU) sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (recepita in Italia dal D.lgs. 130/2015) e del Regolamento UE n. 524/2013, entrambi del 21 maggio 2013, è operativa la piattaforma creata dall'Unione Europea per la presentazione dei reclami relativi a prodotti o servizi acquistati online (Online Dispute Resolution - ODR) di cui di seguito si riporta il link <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage>
- Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

La Guida Pratica all'ABF e Conciliatore Bancario Finanziario, sono a disposizione del Cliente presso la sede nonché sul sito internet www.rcf.cloud

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.	
Data ____/____/____	Firma e timbro cliente